



**OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI
VIGILANZA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE
BANCHE**

(Roma, 18 gennaio 2016)

1. Il tema del prestito sociale è da alcuni anni al centro di approfondimenti pubblici o di iniziative giornalistiche, anche a seguito delle crisi che hanno investito alcune cooperative.

Crisi che hanno colpito anche gli interessi dei soci cooperatori, non solo sotto il profilo della tenuta dello scambio mutualistico, ma anche con riguardo agli apporti che essi stessi hanno realizzato in favore delle proprie cooperative attraverso il prestito sociale.

Bisogna a questo proposito anche ricordare che altri soggetti cooperativi si sono assunti in forma solidaristica, là dove possibile, impegni concreti sul terreno della parziale restituzione del prestito e della salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti.

2. Il movimento cooperativo non ha inoltre assistito passivamente di fronte a tali eventi.

È stata soprattutto avviata un'opera di autorevisione della regolamentazione da parte delle cooperative che raccolgono prestito sociale con lo scopo di rendere più certo e trasparente il rapporto con i soci su questa materia.

3. In tale contesto è maturata la consapevolezza della necessità di rafforzare e precisare le regole che oggi disciplinano il prestito sociale e l'iniziativa di Banca d'Italia risulta coerente con tale prospettiva.
4. La documentazione prodotta da Banca d'Italia rappresenta infatti un importante contributo, a condizione, tuttavia, che alcune valutazioni espresse dall'Istituto siano chiarite e in alcuni casi modificate.
5. Il primo aspetto da sottolineare riguarda la natura del prestito sociale, il quale non è uno strumento di raccolta di risparmio tra il pubblico, né una forma di investimento, come è chiaramente dettato dal TUB, dalla

Delibera del CICR e dalle stesse Istruzioni della Banca d'Italia, bensì uno strumento con il quale i soci finanziano le loro imprese mutualistiche.

Grazie al prestito sociale è stato possibile finanziare progetti di sviluppo imprenditoriale, coerenti con la missione mutualistica delle cooperative, riducendo l'esposizione verso il sistema creditizio.

Se tali considerazioni sono corrette, allora non si comprendono le reiterate sottolineature delle differenze tra il prestito sociale e il risparmio bancario (e dei presunti vantaggi del primo sul secondo) sotto il profilo dei costi.

Sono citati la mancanza di un obbligo di contribuzione ad uno schema di assicurazione, i minori costi generali di compliance, gli inferiori oneri fiscali. Ora, al di là della ovvia considerazione che tali differenze sono giustificate dalla diversa natura del prestito sociale rispetto agli istituti bancari, alcune affermazioni non sono del tutto corrette. Infatti, va detto che non solo il regime fiscale del prestito sociale ha subito una radicale riduzione dei vantaggi a suo tempo previsti (la ritenuta a titolo d'imposta è aumentata dal 20 al 26%, come per i depositi), ma che le cooperative sono penalizzate da una doppia norma di indetraibilità degli interessi sul prestito, trattamento che le banche non sopportano e che produce una condizione di iniquità proprio in considerazione della ritenuta al 26% a carico dei soci.

6. Nella documentazione di Banca d'Italia si sottolineano sia l'inaccessibilità sia la difficile reperibilità delle informazioni societarie e del bilancio, elementi che priverebbero il socio prestatore delle informazioni fondamentali per apprezzare la rischiosità del proprio credito nei confronti della cooperativa, sia la media particolarmente bassa della partecipazione dei soci alle assemblee. Su tale questione è bene ricordare che le cooperative, comprese quelle tra consumatori (alle quali

principalmente si riferisce Banca d'Italia), hanno compiuto da sempre sforzi importanti sia sul piano delle informazioni da trasmettere ai soci (nonostante siano state liberate dall'obbligo di applicare le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, le cooperative di consumo hanno continuato ad applicarle), sia su quello della partecipazione dei soci. Peraltro, è ingeneroso sostenere che le novità in materia di governance delle cooperative di consumo, introdotte dall'articolo 17-bis del d.l. 91/2014, siano state esclusiva manifestazione di sensibilità del MiSE, in quanto alla stesura delle misure ivi previste hanno contribuito attivamente anche le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo. Si tratta di interventi rivolti :

- ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito Internet della società;
- a rafforzare l'informazione e la partecipazione attraverso:
 - la previsione dell'obbligo in capo all'organo amministrativo di rispondere alle domande formulate dai soci sugli argomenti da trattare in sede assembleare;
 - la individuazione delle materie mutualistiche sulle quali il CdA deve chiedere un parere agli organismi territoriali della cooperativa e motivare il suo eventuale dissenso.

Da non sottovalutare poi la norma che impone alle cooperative di dichiarare la decadenza dei soci qualora non abbiano rapporti con la cooperativa per la durata di un anno.

7. Nella chiarezza del quadro sopra descritto reputiamo utili le indicazioni che Banca d'Italia esprime sul tema delle informazioni e le cooperative non avranno difficoltà a recepirle dando loro il tempo sufficiente per

impostarle correttamente insieme al complesso delle nuove Istruzioni (analogamente a quanto aveva previsto lo stesso Legislatore con riguardo agli obblighi informativi introdotti per le cooperative di consumo dal citato articolo 17-bis del d.l. 91/2014).

8. In ogni caso, anche in considerazione della legittimità dei comportamenti fin qui adottati dalle cooperative coerentemente con la normativa sul prestito sociale, l'applicazione delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia deve rispondere alla necessità di evitare allarmi ingiustificati in capo ai soci prestatori che, altrimenti, percepirebbero le novità introdotte più come segnale di pericolo che come elementi di maggiore garanzia nei loro confronti. Tutto ciò rende inevitabile la correzione/integrazione di alcuni passaggi delle nuove disposizioni, nonché la previsione di un periodo temporale adeguato affinché le cooperative e i loro soci si adeguino ordinatamente alle nuove Istruzioni.
9. Con riguardo alla definizione di "raccolta a vista" e al rispetto del preavviso di 24 ore, per la restituzione di tutto o parte del prestito a richiesta del socio, è superfluo ricordare che le società cooperative hanno già contemplato nei loro statuti e regolamenti il recepimento di tale disposizione in coerenza con le disposizioni di legge vigenti e con la normativa di attuazione. Nel rispetto di tali disposizioni si sono sviluppate nel tempo diverse tipologie di prassi e servizi concernenti lo scambio mutualistico con i soci, le quali sono strettamente collegate con il prestito sociale.

Con particolare riguardo alle proposte di Banca d'Italia relative al rimborso di somme su richiesta del socio prestatore, va ricordato innanzitutto che la clausola con la quale la cooperativa si riserva di restituire immediatamente il prestito al socio non è frutto di valutazioni autonome, ma di indicazioni della stessa Banca d'Italia (cfr. le

precisazioni in merito fornite l'8 giugno 1995 dalla Divisione Normativa di Vigilanza).

Rimane fermo il principio di carattere generale secondo il quale non è possibile restituire prestito sociale entro le 24 ore e quanto ne consegue rispetto all'impegno delle cooperative di informare, sul merito, esplicitamente tutti i soci. Tuttavia, in ragione del citato precedente di Banca d'Italia, nonché delle considerazioni sviluppate nel punto 8, le nuove Disposizioni dovrebbero chiarire che è esclusivamente ammessa una prassi, ragionevole e sostanzialmente non derogatoria. In particolare, dovrebbe essere ammissibile che, occasionalmente, qualora sussista per importi modesti la disponibilità di cassa, la cooperativa possa procedere immediatamente alla restituzione. Per occasionalità si intende che nell'arco dell'anno solare siano possibili rimborsi per un numero non eccedente le 12 volte.

Sarà comunque necessario attribuire alle cooperative un periodo transitorio al fine di modificare le prassi operative ed i relativi supporti informatici, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni.

10. In caso di attivazione degli schemi di garanzia, così come revisionati da Banca d'Italia, i contributi versati dai loro membri debbono costituire parte significativa dei mezzi finanziari degli schemi stessi. Tuttavia, l'impatto che la contribuzione diretta potrebbe avere sui risultati economici delle cooperative aderenti, nell'eventualità di costituzione del fondo, suggerisce sia una diversa suddivisione tra gli impegni di pagamento e i contributi diretti, sia una conferma nell'ambito delle Disposizioni di un arco temporale adeguato per giungere al livello di risorse obiettivo.

Conseguentemente, nella sezione V, al punto 3.1., penultimo paragrafo, si potrebbe a) prevedere che i mezzi finanziari possano includere

impegni di pagamento delle cooperative aderenti allo schema di garanzia per una quota complessivamente non superiore al 50% dell'importo totale dei mezzi finanziari che devono essere tenuti a disposizione per far fronte alle passività potenziali, nonché b) riprendere quanto evidenziato nell'Analisi di impatto con riguardo all'arco temporale di 10 anni al fine del raggiungimento del livello di risorse obiettivo dello schema.

11. Con riguardo alla rivisitazione dei criteri per la definizione del patrimonio su cui calcolare la raccolta del prestito, non vi sono osservazioni nei confronti della disposizione che impone alle cooperative di assumere a riferimento il valore del patrimonio risultante dal bilancio consolidato.

Maggiori perplessità si esprimono, al contrario, sulla disposizione che impone alla cooperativa, che non abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, di rettificare il valore del patrimonio individuale considerando gli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.

Appare scontato che le cooperative interessate siano quelle che hanno partecipazioni di controllo. Infatti, la disposizione parla di "esonero dall'obbligo", richiamando così l'articolo 27 del d.lgs 127/1991 (casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato), il quale si riferisce alle imprese controllanti.

In ogni caso, gli effetti di tale disposizione non sono irrilevanti perché risulta chiaro che essa riguarda sostanzialmente le PMI cooperative, per le quali il prestito sociale è uno strumento indispensabile per la disintermediazione bancaria.

Conseguentemente, sarebbe corretto escludere le cooperative che non redigono il bilancio consolidato dall'obbligo di rettificare il valore del patrimonio individuale. In subordine, l'ambito di applicazione di tale disposizione potrebbe essere limitato alle cooperative che, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, sono sottoposte alla certificazione di bilancio (cioè quelle che, tra l'altro, raccolgono prestito sociale in misura superiore a 2 milioni di euro) disponendo peraltro di adeguati mezzi tecnici ed economici per sostenere la conseguente gestione contabile ed amministrativa.

12. In conclusione, ai fini di una ordinata applicazione a regime delle nuove disposizioni, l'esigenza di rispondere all'oggettiva complessità e ai maggiori oneri che deriveranno dall'implementazione delle stesse, ci portano a richiedere un adeguato periodo transitorio, anche prevedendo scadenze differenziate in ragione della maggiore difficoltà di alcune misure rispetto ad altre. Misure che riguardano:

- ✚ il rimborso del prestito (vedi punto 9): dal 1 gennaio 2017;
- ✚ gli obblighi informativi in nota integrativa: da adempiere in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
- ✚ la definizione del patrimonio ai fini dei limiti di raccolta del prestito sociale, con riguardo anche alle cooperative che abbiano superato il parametro 5 e che sono obbligate a rientrare nei limiti stabiliti dalla Delibera CICR: da adempiere in considerazione dei valori accertati in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
- ✚ la predisposizione delle garanzie a tutela dei soci prestatori delle cooperative che abbiano un rapporto patrimonio/prestito

superiore a tre considerando anche gli effetti derivanti dal divieto di contro-garantire o collateralizzare le garanzie: da adempiere in considerazione dei valori accertati in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.